

BStGer SK.2014.36 vom 3. März 2015

Bundesstrafgericht, 2015-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2014.36

FR: TPF SK.2014.36 du 3 mars 2015

IT: TPF SK.2014.36 del 3 marzo 2015

Regeste

Infrazione all'art. 40 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2008 (LBVM).

Erwägungen

E. 1

Competenza e diritto applicabile

E. 1.1

Giusta l'art. 50 cpv. 2 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia. In applicazione dell'art. 35 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.

E. 1.2

La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del CPP sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA).

E. 1.3

La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui applicabile è l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l'infrazione sulla quale è chiamata a chinarsi la Corte penale è una contravvenzione, dato che l'art. 40 vLBVM contestato all'imputato prevede quale pena una multa sino a

- 5 - fr. 200'000.-- (v. 103 CP). La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. a CPP).

E. 1.4

Presentata il 1° ottobre 2014 al DFF, la richiesta dell'imputato di essere giudicato da un tribunale è tempestiva (v. art. 72 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 1 DPA; v. lett. F supra).

E. 1.5

Si constata che la decisione amministrativa del 24 giugno 2010, mediante la quale la FINMA ha stabilito che le società B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. hanno esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione, è cresciuta in giudicato (v. supra lett. A), in ossequio all'art. 73 cpv. 1 DPA.

E. 1.6

Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP). In sede di arringa, il difensore di A. ha sostenuto che al momento dell'emanazione della decisione penale del 22 settembre 2014 l'azione penale nei confronti del suo assistito sarebbe già stata prescritta. Su tale censura questa Corte rileva quanto segue.

Giusta il vecchio art. 40 lett. b LBVM – in vigore sino al 31 dicembre 2008 e qui applicabile dato che, da una parte, i fatti contestati all'imputato sarebbero intervenuti dal 2007 al 2008 e, dall'altra, la disposizione valida a partire dal 1° gennaio 2009, ossia l'art. 44 LFINMA, non costituisce lex mitior in rapporto alla predetta norma –, è punito con la multa sino a franchi 200'000, chiunque intenzionalmente svolge senza autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari. Secondo il vecchio art. 44 LBVM, all'infrazione di cui all'art. 40 si applica la legge sul diritto penale amministrativo. Giusta l'art. 2 DPA, le disposizioni generali del Codice penale si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Comminando l'art. 40 vLBVM una multa, il reato contestato all'imputato, come già rilevato in precedenza (v. supra consid. 1.3) costituisce una contravvenzione. L'art. 11 DPA prevede che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. In virtù della riforma del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (v. FF 1999 pag. 1669) – la quale, oltre a modificare il diritto sanzionatorio, ha semplificato le regole sulla prescrizione –, i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati (v. art. 333 cpv. 6 lett. b CP). Ne discende in concreto che il termine di prescrizione qui applicabile è di quattro anni. Ora, l'esercizio di un'attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente o continuo, dovendo la pluralità di atti (acquisto e vendita dei valori) essere considerata un'unità giuridica d'azione ai sensi della giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.8 del 24 luglio - 6 - 2014, consid. 2.1, con riferimenti). Il termine di quattro anni deve dunque essere calcolato a partire dall'ultimo atto (v. art. 98 lett. b CP). In concreto, essendo l'attività contestata a B. D. LLC protrattasi sino al 22 dicembre 2008, è a partire da tale data che il termine quadriennale di prescrizione decorre. Secondo l'art. 11 cpv.

E. 1.7

Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 22 settembre 2014, che funge da atto d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Essa vincola questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati all'imputato, ma non per quanto riguarda la pena erogata (A. EICKER/F. FRANK/J. ACHERMANN, *Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht*, Berna 2012, pag. 274 e segg.).

- 7 -

E. 1.8

La sentenza con i considerandi essenziali è notificata per scritto alle parti, conformemente all'art. 79 cpv. 2 DPA.

2. Infrazione contestata all'imputato

2.1 I fatti contestati ad A. nella decisione penale del 22 settembre 2014, ossia l'esercizio, dal 2 novembre 2007 al 22 dicembre 2008, di un'attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione in seno alle società B. C. SA e B. D. LLC, si sono svolti allorquando vigeva l'art. 40 lett. b vLBVM, disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2009, l'esercizio di una tale attività senza autorizzazione è sanzionata dall'art. 44 LFINMA, il quale prevede che chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000 franchi (cpv. 2). In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere (cpv. 3). In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP, occorre dunque determinare quale sia la lex mitior. Ora, prevedendo l'art. 44 LFINMA una multa massima superiore a quella dell'art. 40 vLBVM, nonché la pena detentiva sino a tre anni oltre che la punibilità degli atti commessi per negligenza, il nuovo diritto non è certamente più favorevole all'imputato. I fatti contestati a quest'ultimo devono dunque essere giudicati sulla base del vecchio diritto.

2.2 Giusta l'art. 40 vLBVM, è punito con la multa sino a 200'000 franchi chiunque intenzionalmente: esercita senza autorizzazione una borsa (lett. a), svolge senza autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari (lett. b). Secondo l'art. 2 lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico.

L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM; RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, i commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti che negoziano professionalmente valori

- 8 - mobiliari in nome proprio e per il conto di clienti e che tengono personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari (lett. a), oppure conservano personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti (lett. b).

2.3 Determinante per l'interpretazione delle summenzionate norme risulta essere la circolare del 1° luglio 1998 emanata dall'allora Commissione federale delle banche (in seguito: CFB) – autorità attiva sino al 31 dicembre 2008, sostituita dal 1° gennaio 2009 dalla FINMA – intitolata "Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari" (in seguito: Circ. 98/2). Più precisamente, la nota marginale n. 12 della Circolare 98/2 prevede che il requisito di un'attività svolta "a titolo professionale" richiede che il commercio di valori mobiliari costituisca un'attività economica indipendente, tendente al conseguimento di introiti regolari. Le note marginali n. 17 e segg. Circ. 98/2 illustrano i criteri che permettono di stabilire se un'attività è svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza. Il

commerciante per conto proprio agisce come tale se conclude delle transazioni relative a valori mobiliari in nome proprio, senza ordini o istruzioni di terzi, e se lui stesso se ne assume i rischi e meglio beneficia del relativo guadagno e se si fa carico delle eventuali perdite (v. n. 21 Circ. 98/2). Il concetto "a breve scadenza" si riferisce allo scopo perseguito nell'acquisto di valori mobiliari, vale a dire alla gestione attiva degli stessi con lo scopo di realizzare a breve scadenza degli utili risultanti da variazioni del corso e dei tassi d'interesse, diversamente dall'acquisto di valori mobiliari allo scopo di effettuare un investimento finanziario o dall'acquisizione di una partecipazione (v. n. 22 Circ. 98/2). Siccome il commerciante per conto proprio agisce solo a nome e per conto proprio, per definizione non ha dei clienti. Il suo assoggettamento alla legge sulle borse non si giustifica quindi in base al principio della protezione degli investitori. Tale assoggettamento è da ricondurre unicamente al principio della protezione del buon funzionamento del mercato. Egli può tuttavia mettere in pericolo il buon funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni in valori mobiliari. Soggiace quindi alla legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua delle operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d'affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri all'anno. Per il calcolo della cifra d'affari ci si basa per le operazioni effettuate a contanti come pure per le operazioni su derivati sui corsi pagati, rispettivamente realizzati (v. n. 23 Circ. 98/2).

2.4 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un'attività sottoposta ad autorizzazione può essere esercitata anche nell'ambito di un gruppo d'impresе. L'obbligo di autorizzazione e la vigilanza sui mercati finanziari non possono infatti essere elusi mediante il frazionamento dell'attività svolta da società e dalle persone a cui sono riconducibili, le quali nel loro complesso presenterebbero i requisiti

- 9 - dell'obbligo di autorizzazione. Quando tra le società sussiste uno stretto legame personale, economico o organizzativo, la protezione del mercato, del sistema finanziario e degli investitori giustificano che vengano considerate come gruppo e specificatamente come un'unica entità economica con la valenza di un solo soggetto dal punto di vista della vigilanza sui mercati finanziari, nonostante una formale separazione giuridica delle strutture. Un'attività di gruppo è in particolare data secondo la giurisprudenza quando i componenti si presentano quale unità o sulla base delle circostanze (annullamento delle separazioni giuridiche e contabili tra i componenti; stessa sede di fatto; rapporti di partecipazione sovrapposti senza un senso economico; interposizione di strutture fiduciarie, ecc.) bisogna considerare che vi è una coordinazione esplicita o implicita nella suddivisione del lavoro e per le finalità con il conseguente svolgimento di un'attività comune ai fini della vigilanza. Semplici attività parallele non sono sufficienti per ritenere che vi sia una modalità di gruppo. Non è nemmeno richiesto quale requisito che vi sia una comune volontà di elusione. Il pericolo che deriva dall'attività di un gruppo non dipende infatti dalle intenzioni dei singoli componenti (v. DTF 136 II 43 consid. 4.3.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_898/2010 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con riferimenti). I criteri giurisprudenziali per il concetto di gruppo non devono essere realizzati cumulativamente. Maggiori sono gli indizi presenti, tanto più si giustifica di considerare gli atti come attività di gruppo (sentenza 2C_898/2010 consid. 2.3.3).

2.5 L'art. 6 DPA prevede che se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti

nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv. 1). Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2).

2.6 In concreto e in sostanza, A. contesta sia l'esistenza di un gruppo di società, costituito da B. C. SA e B. D. LLC, sia il calcolo dei volumi delle transazioni effettuate da quest'ultime nel periodo preso in esame dal DFF per definire l'infrazione alla vLBVM.

2.6.1 B. C. SA, attualmente in liquidazione e oggetto di una procedura fallimentare, è stata costituita il 31 maggio 1994, con sede a Paradiso. Dal 3 giugno 2003 il suo scopo societario era, tra l'altro, la gestione patrimoniale, la consulenza negli

- 10 - investimenti, in particolare la consulenza concernente l'acquisto e la vendita di valute estere, titoli, materie prime e metalli preziosi, ogni transazione o ordine di borsa nonché i relativi servizi finanziari (v. FINMA pag. A 127). Azionisti della società erano G., in misura del 95%, e l'imputato, in misura del 5% (v. FINMA pag. A 163). F., precedentemente amministratore unico della società, titolare della H. SA a Lugano, ne è divenuto presidente del consiglio di amministrazione dal 30 dicembre 1998. I. è membro del consiglio di amministrazione dal 30 dicembre 1998 unitamente a J., il quale ha assunto tale funzione il 22 febbraio 2001 e che nel 2002 era pure azionista di maggioranza (v. FINMA pag. B 2), mentre l'imputato ne era il direttore esecutivo a far tempo dall'8 febbraio 2000 (v. FINMA pag. A 211 e A 125-127).

B. D. LLC, succursale di Paradiso, ma con sede a Bellaire (Texas/USA), anch'essa in liquidazione ed oggetto di una procedura fallimentare, è una società a garanzia limitata di diritto del Texas costituita il 22 settembre 1999 dalla H. SA (v. FINMA pag. A 88-89, 160). "Managers" della società, con firma collettiva a due, erano F. ed A. Unico socio della società è la K. Ltd, Tortola (BVI), riconducibile a G. (v. FINMA pag. A 160).

E. Inc., con sede formale a Panama, è una società di diritto panamense costituita l'8 luglio 2005 e avente quale scopo ogni atto consentito dalla legge panamense alle società anonime. Azionista unico della società è G., mentre F. e l'imputato beneficiavano di una procura generale per agire in vece della società e ne erano gli amministratori di fatto (v. FINMA pag. A 178).

Ora, quanto precede permette innanzitutto di constatare che gli organi dirigenti delle tre società erano composti in pratica dagli stessi soggetti, tra cui A. Tutte e tre le società appartenevano in definitiva a G. Gli atti dell'incarto e l'istruttoria dibattimentale hanno permesso di evidenziare che l'attività di intermediazione mobiliare, effettuata esclusivamente da B. C. SA e B. D. LLC, era sostanzialmente svolta dal medesimo personale, composto da quattro operatori dediti al mercato obbligazionario e due attivi sul mercato azionario (v. TPF 5.930.003 e 006). Come dichiarato in aula dal teste L., incaricato d'inchiesta nell'ambito della procedura sfociata nella decisione della FINMA del 24 giugno 2010 (v. lett. A supra), gli operatori concludevano le loro operazioni al telefono, allestendo poi delle "fiches" che non erano divise per società. Era poi il direttore di sala, A., che attribuiva la singola operazione ad una o all'altra società (v. TPF 5.930.013). B. C. SA e B. D. LLC svolgevano la medesima attività, ossia il commercio di valori mobiliari essenzialmente per conto proprio (v. FINMA pag. A 209-210 e 190-192; DFF 30 pag. 29;

TPF 5.930.007), mentre il ruolo di E. Inc. era quello di fungere da piattaforma per la redistribuzione degli utili di B. D. LLC (v. FINMA pag. A 177 e

- 11 - DFF 21 pag. 11). Di rilievo anche il fatto che la gestione dell'attività corrente e amministrativa era comune. B. D. LLC ha infatti utilizzato la struttura operativa e di back office di B. C. SA (v. FINMA pag. A 287), facendo soprattutto capo ai servizi di H. SA, fiduciaria di cui F. era titolare. Gli atti dell'incarto ed i dibattimenti hanno peraltro fatto emergere l'importante ruolo di quest'ultimo (v. TPF 5.930.003 e seg.) nell'organizzazione e nell'attività delle varie società coinvolte. Spesso a fianco di A. negli organi e nella gestione delle stesse (v. TPF 5.930.014), egli ha messo a disposizione di quest'ultime dipendenti di H. SA (v. FINMA pag. A 20-22 e 166; TPF 5.930.017 e segg.), soprattutto per la gestione della contabilità (v. TPF 5.930.012). Ad un certo punto, all'entrata della sede di B. C. SA, a Paradiso, figurava persino la targhetta di H. SA (v. FINMA pag. A 212; TPF 5.930.015). Come pertinentemente evidenziato dal DFF nella sua decisione penale del 22 settembre 2014, l'interconnessione tra le varie società coinvolte è pure testimoniata da documenti rinvenuti nei computer di B. C. SA scansionati firmati da F. e dall'imputato a nome di B. D. LLC e/o E. Inc. o destinati a B. D. LLC. Documentazione bancaria e anche conferme su operazioni su titoli della B. D. LLC sono state recapitate alla sede di B. C. SA (v. FINMA pag. A 151-152 e 317-335). Le richieste trasmesse dall'imputato nel febbraio 2008 alla banca M. e alla N. SpA di Milano riguardante l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli menzionano espressamente sia B. C. SA che B. D. LLC (v. FINMA pag. 147-150). Analoghe constatazioni vanno fatte per il preannunciato invio di documentazione di apertura che a giugno 2007 la banca AA. SpA avrebbe effettuato sia per B. C. SA che per B. D. LLC (v. FINMA pag. A 146). Verso terzi le due società apparivano spesso come un'unica entità; la banca O. di Ginevra aveva ad esempio affermato di avere eseguito cinque operazioni con B. C. SA, le quali erano tuttavia registrate nel sistema operativo di B. D. LLC (v. FINMA pag. 157 e 214). Negli uffici di B. C. SA è anche stata ritrovata della carta intestata unicamente con il logo "B.", che veniva utilizzata per la corrispondenza di B. D. LLC (v. FINMA pag. A 214 e 146-156). Sintomatico risulta essere un ordine di addebito trasmesso alla banca P., sottoscritto per B. D. LLC da F. e dall'imputato con la dicitura "N.B.: Come ordinante specificare solo B." (v. FINMA pag. A 156).

Sulla base di tutti questi elementi, occorre concludere che B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. costituivano effettivamente un gruppo e le loro attività legate al commercio di valori mobiliari dovevano essere considerate assieme dal punto di vista dell'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della FINMA, segnatamente per quanto riguarda il limite di 5 miliardi di cui al n. 23 Circ. 98/2.

2.6.2 L'inchiesta ed il dibattito hanno permesso di stabilire e confermare che B. C. SA e B. D. LLC effettuavano il commercio di valori mobiliari a titolo professionale,

- 12 - a breve scadenza ed essenzialmente per proprio conto, essendo esse attive nell'acquisto e nella vendita di titoli obbligazionari e azionari con controparti istituzionali (v. FINMA pag. 209-210; DFF 30 pag. 29; TPF 5.930.007). Lo scopo era quello di generare utili grazie alle variazioni del corso dei titoli.

Il quesito centrale relativo alla vicenda qui in esame è sapere se B. C. SA e B. D. LLC considerate come gruppo (v. consid. 2.6.1 supra) hanno superato con la loro attività di commercio di valori mobiliari il limite di 5 miliardi di franchi previsto dalla Circ. 98/2. Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto affermato dal difensore

dell'imputato, tale circolare, la cui validità è stata implicitamente confermata dal Tribunale federale (cfr. sentenza 2C_898/2010 consid. 2.1; DTF 136 II 43 consid. 4.1), è senz'altro applicabile in concreto, nel rispetto del principio della legalità. Determinanti in concreto sono gli elementi emersi mediante il "rapporto degli incaricati d'inchiesta all'attenzione della autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)" del 31 agosto 2009 stilato dagli avv. L. e Q. nell'ambito della procedura amministrativa a carico di B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. (v. FINMA pag. A 169-224). Il metodo di calcolo dei volumi è stato riassunto in udienza dibattimentale dal teste L., il quale ha spiegato che per le due società sono state adottate delle metodologie diverse (v. TPF 5.930.012 e seg.). B. C. SA, a differenza di B. D. LLC, disponeva di una normale contabilità, ciò che ha facilitato la ricostruzione di tutte le operazioni. Ad ogni modo, entrambe le società in esame disponevano di un software mediante il quale l'addetto al back-office, dopo aver concluso le operazioni (per telefono, fax o altro), registrava diverse informazioni ad esse relative, quali il prezzo di acquisto o vendita, il tasso di cambio applicato, la valuta, ecc. Si trattava in pratica di un sistema operativo paragonabile al giornale, che registrava tutte le operazioni, con la differenza che per quelle relative a B. C. SA, F. effettuava un controllo tra operazioni e contabilità. Per B. C. SA, le operazioni registrate nel sistema operativo e la contabilità collimavano. Per B. D. LLC sono pure stati trovati i dati relativi alle operazioni effettuate, ma non nel server utilizzato da tutti i computer di B. C. SA. Essi si trovavano in un computer portatile distaccato dal server, computer che al momento delle perquisizioni effettuate dalle autorità penali ticinesi – le quali, all'epoca, conducevano un procedimento penale per appropriazione indebita, amministrazione infedele e altri reati a carico di svariate persone coinvolte nella vicenda qui in esame, perseguimento poi delegato all'Italia – si trovava negli uffici di H. SA. In tale computer gli incaricati d'inchiesta hanno trovato lo stesso sistema operativo di B. C. SA con una moltitudine di registrazioni, ma non sono riusciti a ricostruire la contabilità di B. D. LLC. Essi sono riusciti tuttavia a confrontare, con prove a campione su larga scala, le registrazioni delle operazioni con gli estratti bancari sequestrati dalle autorità penali, constatandone la coincidenza, ciò che ha reso i dati informatici affidabili. Essi sono quindi giunti alla conclusione che il sistema informatico conteneva tutte le

- 13 - operazioni effettuate da B. D. LLC. In definitiva, gli incaricati d'inchiesta hanno avuto tutti i dati reali ed effettivi necessari per il calcolo dei volumi delle operazioni effettuate da B. C. SA e B. D. LLC. In realtà, tali dati non sono stati contestati dalla difesa, la quale ha piuttosto censurato il fatto che l'autorità abbia sommato gli importi relativi all'acquisto e alla vendita dei medesimi titoli intervenuti lo stesso giorno (cosiddette operazioni "intraday"). Ora, la Circ. 98/2 è chiara su questo punto: "Per il calcolo della cifra d'affari ci si basa per le operazioni effettuate a contanti come pure per le operazioni su derivati sui corsi pagati rispettivamente realizzati". È la logica stessa del concetto di cifra d'affari che impone di ragionare in termini di volumi lordi e quindi di sommare tutte le operazioni, di acquisto e di vendita, indistintamente. Il pericolo potenziale per il buon funzionamento del mercato è proprio dato dal volume globale dei titoli commerciati. La dottrina conferma questa logica, affermando che "en prenant en considération les chiffres des volumes globaux des marchés, la Commission (l'allora Commissione federale delle banche, in seguito CFB) a fixé la limite de l'assujettissement à 5 milliards de francs; il s'agit du volume annuel brut; les opérations de vente et d'achat sont ainsi à comptabiliser deux fois" (v. J.-B. ZUFFEREY/A. BIZZOZZERO/L. PIAGET, Qui est négociant en valeurs mobilières?, Losanna 1997, § 4 punto 5.2 cifra 4). Nella medesima direzione si inserisce la testimonianza rilasciata sia

dall'avv. L. (v. TPF 5.930.013) che da F. (v. TPF 5.930.018). Questa era del resto la posizione di F. anche il 25 giugno 1999, quando in un incontro avuto dalla direzione di B. C. SA con la sua società di revisione, alla quale ha partecipato anche l'imputato (v. TPF 5.930.004), è stato constatato, sulla base dei dati contabili degli ultimi mesi, che la società aveva probabilmente raggiunto il volume di 5 miliardi di franchi e che occorreva dunque domandare l'autorizzazione alla CFB (v. FINMA pag. A 111). F. ha chiaramente affermato in aula che la sua posizione in proposito era anche la posizione della società (v. TPF 5.930.018). Ciò risulta essere anche logico, visto che la discussione avvenuta in seguito tra la direzione di B. C. SA e la CFB a Berna doveva per forza basarsi su dati chiari e conosciuti sia da F. che da A. F. avrebbe ripetutamente parlato con tutti della questione dell'eventuale superamento della soglia dei 5 miliardi di franchi, anche con gli operatori, per cui la problematica doveva essere conosciuta da tutti (v. ibidem).

Ciò detto, gli incaricati d'inchiesta, con l'aiuto di R., consulente informatico di B. C. SA, hanno potuto inserire in una tabella excel tutte le operazioni effettuate da B. C. SA e B. D. LLC, per sé e per terzi, registrate nel sistema operativo (v. FINMA pag. A 219-220 e tabelle su CD sub. DFF 30 pag. 29). Filtrando tutte le transazioni che tali società hanno effettuato per conto proprio e sommando gli importi degli acquisti e delle vendite indicati nella colonna "totale contabile CHF" il DFF ha ottenuto i seguenti importi:

- 14 -

2007 2008 B. C. SA CHF 3'719'835'195.95 CHF 3'739'739'146.85 B. D. LLC CHF 2'553'448'804.30 (EUR 1'554'450'257.39 al cambio medio annuale fiscale di 1.64267) CHF 15'609'264'497.60 (EUR 9'828'781'931.62 al cambio medio annuale fiscale di 1.58666 = CHF 15'594'935'139.60 e USD 13'231'293.02 al cambio medio annuale fiscale di 1.08299 = CHF 14'329'358.02) Totale CHF 6'273'284'000.25 CHF 19'349'003'644.64

I calcoli che hanno permesso di giungere ai suddetti importi sono stati vagliati da questa Corte, che ne ha constatato l'esattezza. Da respingere è in ogni caso la censura, formulata peraltro in termini generici, senza dimostrare il benché minimo errore di calcolo o di registrazione delle operazioni, dell'avv. Flückiger, secondo il quale non essendo stata ritrovata una chiara e ordinata contabilità delle società, le ricostruzioni dei volumi eseguite per gli anni 2007 e 2008 per entrambe le società sarebbero non corrette. Come illustrato sopra, la mancanza di una contabilità per B. D. LLC non ha impedito all'autorità di sommare tutte le operazioni registrate nel sistema operativo, la cui veridicità è stata controllata, per una grossa parte di esse, mediante la documentazione bancaria. Il difensore di A. ha anche contestato l'applicazione di tassi di cambio annuali medi CHF/USD e CHF/EUR; egli ritiene che si sarebbe invece dovuto tenere conto dei corsi effettivi giornalieri. Questa Corte ritiene l'utilizzo di tassi medi annuali – i quali sono stati calcolati facendo una media dei tassi di cambio effettivamente applicati nel 2007 e nel 2008 – corretto e giustificato, anche perché il calcolo proposto dal difensore dell'imputato, ancorché attuabile, avrebbe un'influenza minima sulla sostanza degli importi di cui sopra, entrambi ampiamente al di sopra della soglia di 5 miliardi di franchi.

In definitiva, vi è da constatare che B. C. SA e B. D. LLC hanno chiaramente superato, a partire dal 2 novembre 2007 sino al 22 dicembre 2008, il volume di 5 miliardi di franchi relativo alle operazioni di compravendita in valori mobiliari per conto proprio, soglia a partire dalla quale esse avrebbero dovuto richiedere un'autorizzazione giusta l'art. 40 lett. b vLBVM (v. DFF 31 pag. 1-165).

2.6.3 A. sostiene di avere avuto ed espletato nelle società coinvolte solo compiti amministrativi. Di nessuna rilevanza sarebbe il titolo di direttore attribuitogli, non avendo egli un'effettiva carica decisionale. Gli atti compiuti dalle società non

- 15 - potrebbero, a suo dire, essergli imputati ed ascritti direttamente nella sua veste d'impiegato. Nemmeno potrebbe essere ritenuta l'ipotesi di complicità.

La responsabilità dell'imputato giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 DPA è palese. In qualità di direttore di B. C. SA nonché manager di B. D. LLC egli era responsabile in prima persona dell'attività operativa di queste società, circostanze che non ha sostanzialmente disconosciuto in sede d'interrogatorio (v. TPF 5.930.003-004, 008). Egli dirigeva il team di operatori che effettuavano le operazioni di borsa, controllava e visionava la loro attività ed aveva accesso alle registrazioni delle transazioni (fiches). Ai fini dell'obbligo di assoggettamento è irrilevante che le operazioni siano state svolte personalmente dall'imputato o dagli operatori di borsa.

2.6.4 In conclusione, si constata che gli elementi oggettivi dell'art. 40 lett. b vLBVM sono realizzati.

2.7 Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. La coscienza esatta affinché l'intenzione sia data implica unicamente che l'autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; poco importa se egli conosce o meno la natura illecita o il carattere punibile del suo comportamento (DTF 104 IV 175 consid. 4a). L'art. 13 cpv. 1 CP prevede che chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.

2.7.1 L'imputato contesta l'esistenza del dolo. Egli non avrebbe avuto conoscenza dell'effettivo volume delle transazioni e nemmeno dunque del superamento di eventuali soglie esistenti. A suo dire, anche l'esame della tempistica posta alla base della decisione penale non sarebbe conforme ai propri assunti: ammesso e non concesso che la soglia di fr. 5 miliardi fosse stata superata nel 2008, le società avrebbero dovuto richiedere l'autorizzazione una volta chiusi i bilanci (il termine legale del 30 giugno dell'anno successivo) dai quali emergeva la cifra d'affari e dunque attivarsi con la richiesta non prima del secondo semestre 2009. Egli non avrebbe mai saputo di alcun superamento di cifra d'affari e avrebbe confidato che l'amministratore F. (come anche i revisori S. e T.) operasse in conformità all'ordinamento legale.

2.7.2 Contrariamente a quanto asserito, A. era tenuto costantemente al corrente dei volumi relativi alle operazioni effettuate da B. C. SA e B. D. LLC (v. TPF 5.930.005- 006). Già nel 1999 gli organi direttivi delle società, tra cui l'imputato, si erano resi

- 16 - conto della problematica di un eventuale superamento del limite legale di 5 miliardi e si erano attivati presso l'allora CFB per una procedura di assoggettamento (v. FINMA A 111; TPF 5.930.004; v. consid. 2.6.2 supra). A. era d'altronde cofirmatario sia della richiesta di autorizzazione mandata il 2 aprile 2002 alla CFB, sia della successiva lettera con la quale si era rinunciato a tale richiesta (v. FINMA pag. B 1-5). L'imputato ha infatti affermato che in seguito all'evoluzione negativa dei mercati il volume d'affari delle società si era ridotto dopo il 2001 (v. TPF 5.930.004-005), rendendo superflua la richiesta di autorizzazione. Valutando le prove raccolte in fase istruttoria e le dichiarazioni dell'imputato e dei testi in

fase dibattimentale, la Corte è giunta alla conclusione che l'imputato sapeva che il volume delle transazioni aveva superato la soglia di fr. 5 miliardi negli anni 2007 e 2008; conscio del superamento di questa cifra, egli ha volontariamente continuato ad operare senza la necessaria autorizzazione sino al decisivo intervento dell'autorità a fine dicembre 2008. Di rilievo a tal proposito risulta anche essere il messaggio di posta elettronica inviato il 20 febbraio 2008 da A. a U., della banca M., per quanto concerne l'apertura di conti bancari per B. C. SA e B. D. LLC (v. FINMA pag. A 150). In tale messaggio egli ha informato la banca che "indicativamente le operazioni sull'obbligazionario potrebbero essere in media 5 al giorno con volumi medi intorno a 30/40 milioni nominali, mentre sull'azionario una decina di operazioni giornaliere con volumi medi intorno a 1/2 milioni di euro". Ora, se si moltiplicano tali importi per i giorni di attività della borsa (circa 250), si ottiene un volume annuo variante tra un minimo di fr. 12 miliardi ed un massimo di 16 miliardi, importi largamente superiori alla soglia di 5 miliardi. La spiegazione avanzata a questo proposito dall'imputato in aula, ossia che occorreva convincere la banca a farsi accettare come clienti con un discorso di volumi più alti di quelli reali, risulta poco credibile, anche perché in seguito il volume relativo al 2008 è risultato effettivamente molto alto, superando addirittura i 19 miliardi di franchi. Ma poco credibile risulta essere anche l'affermazione di A., secondo la quale le società, conscie dei volumi alti, si sarebbero annunciate alla FINMA nel corso del 2009 per richiedere l'autorizzazione. Innanzitutto, ciò dimostra che A. era perfettamente al corrente sia dei volumi superiori al limite di 5 miliardi franchi sia della necessità di richiedere l'autorizzazione. Inoltre, essendo messo l'imputato regolarmente al corrente dei volumi relativi alle transazioni (v. TPF 5.930.006), non si vede perché attendere sino a giugno 2009 per prendere contatto con l'autorità. Il teste F. ha d'altronde negato che esistesse una volontà di presentare una richiesta di autorizzazione nel corso del 2009, precisando che ad una tale richiesta occorre pensare seriamente già quando si raggiunge un volume di 3 o 4 miliardi di franchi, così da non sfiorare la soglia dei 5 miliardi (v. TPF 5.930.019).

Va infine aggiunto che, relativamente all'anno 2008 è inoltre da scartare l'ipotesi dell'errore di diritto, perché anche da un eventuale dimezzamento del volume delle

- 17 - transazioni risulterebbe comunque una cifra molto superiore al limite di assoggettamento.

In conclusione, l'imputato ha quindi coscientemente adempiuto gli elementi costitutivi dell'art. 40 lett. b vLBVM, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2008.

E. 3

Pena

E. 3.1

Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12

novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

E. 3.2

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in *forumpoenale* 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad

- 18 - esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

E. 3.3

A., classe 1960, è cittadino italiano. Egli ha conseguito la maturità liceale di tipo classico nel 1980. Si è poi iscritto all'Università Statale di Milano, ottenendo la laurea in giurisprudenza nel 1987. Dal 1994 al 2008 è stato direttore di B. C. SA. A partire dalle vicende giudiziarie sia in Svizzera che in Italia, ossia dall'inizio del 2009, egli è disoccupato. A livello familiare, A. è coniugato e padre di due figli, nati risp. nel 1994 e nel 1997 (v. DFF 22 pag. 16 e segg.; TPF 5.930.002).

A. si è reso colpevole di violazione del vecchio art. 40 lett. b LBVM. Il grado di colpevolezza è serio. Il fine è puramente egoistico ed è legato alla volontà di non doversi sottoporre alle specifiche condizioni previste per l'ottenimento dell'autorizzazione a commerciare in titoli mobiliari al di sopra del volume di affari di 5 miliardi di franchi. Il comportamento procedurale dell'imputato può essere soltanto parzialmente valutato positivamente, soprattutto alla luce della mancata collaborazione con le autorità inquirenti svizzere, avendo egli immediatamente riparato in Italia dopo l'intervento dell'autorità. Anche in sede dibattimentale, egli ha cercato di sminuire la sua responsabilità e quindi le sue colpe, attribuendole ad altri dirigenti delle società e soprattutto a F. Non può giocare nemmeno in suo favore l'asserita ignoranza della legge.

La situazione personale dell'imputato deve essere valutata neutralmente: il formulario da lui prodotto davanti al tribunale evidenzia una totale assenza di reddito e di sostanza ai fini fiscali, circostanza ribadita anche in sede dibattimentale. L'imputato non ha però addotto di essere nell'impossibilità di far fronte alla multa comminatagli. Egli si è peraltro avvalso di

un avvocato di fiducia e non ha mai chiesto l'assistenza giudiziaria.

A suo favore va invece ritenuto il tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP. Al momento dell'emanazione della decisione impugnata erano già trascorsi 3 anni, 10 mesi e qualche giorno del termine di prescrizione quadriennale; tenuto conto che da quella data alla sentenza odierna sono trascorsi ulteriori 5 mesi (durante i quali il termine di prescrizione era comunque interrotto), si giustifica di ridimensionare leggermente la pena inflitta mediante la decisione penale del 22 settembre 2014, fissando la stessa a fr. 20'000.--. Questo importo corrispondente a 1/10 della multa massima comminabile ai sensi dell'art. 40 lett. b vLBVM appare senz'altro ragionevole e

- 19 - commisurato alle responsabilità penali e alla colpa dell'imputato nella presente fattispecie.

E. 4

Spese e ripetibili

E. 4.1

Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'art. 78 cpv. 4, secondo gli art. 417-428 CPP (v. art. 97 cpv. 1 DPA).

E. 4.2

Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore

E. 4.3

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).

E. 4.4

Nella sua decisione penale del 22 settembre 2014 il DFF, in applicazione degli art. 94 e 95 DPA nonché dell'art. 7 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), ha fissato a fr. 4'180.-- le spese procedurali (fr. 4'000.-- per la tassa di decisione e fr. 180.-- per la tassa di stesura), mettendo tale importo a carico del condannato. Questa Corte ritiene l'importo fissato ragionevole e adeguato al lavoro profuso dal DFF e va quindi confermato; esso rispetta inoltre i parametri fissati dall'art. 6 cpv. 4 RSPPF riguardante gli emolumenti riscossi nella procedura preliminare.

E. 4.5

L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--. I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano a fr. 114.60 (fr. 54.-- per il teste F. e fr. 60.60 per il teste L.). In totale, le spese davanti al TPF ammontano quindi a fr. 2'114.60.

E. 4.6

Visto l'esito del procedimento, le spese procedurali complessive di fr. 6'294.60 sono messe a carico del condannato.

- 21 - La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole d'infrazione all'art. 40 lett. b LBVM, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2008.
2. Egli è condannato ad una multa di fr. 20'000.--.
3. Le spese procedurali di fr. 6'294.60, composte da fr. 4'180.-- relativi alla procedura davanti al Dipartimento federale delle finanze e fr. 2'114.60 concernenti quella davanti al Tribunale penale federale, sono messe a suo carico.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza viene notificato a: ■ Ministero pubblico della Confederazione, Signor Marco Abbühl, Sostituto del Capo del Servizio giuridico ■

Dipartimento federale delle finanze, Signor Bruno Dorner, Sostituto del Capo del Servizio giuridico ■ Avv. Yves Flückiger (difensore di A.)

- 22 - Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità quest'ultima incaricata dell'esecuzione (art. 90 DPA).

Rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP). Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 21 aprile 2015

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.